



IL POSSIBILE INTERVENTO DELLA SOCIETÀ FIDUCIARIA

Rossano Ruggeri – A.D. Across Fiduciaria S.p.A.



Fiduciaria e regime del risparmio amministrato

L'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante la disciplina del regime del risparmio amministrato, prevede che il contribuente ha facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle lettere **c, c-bis) e c-ter)** del comma 1, dell'art. 67 del TUIR, con esclusione dei depositi in valuta, **a condizione che i titoli, le quote o i certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche, s.i.m. e altri soggetti individuati in appositi decreti interministeriali.**

Per le plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere, nonché per i differenziali positivi e gli altri proventi realizzati mediante i rapporti di cui alla lettera *c-quater* o i rapporti e le cessioni di cui alla lettera *c-quinquies*, nonché per i rimborsi, le cessioni, le permutate o la detenzione di crypto-attività, del medesimo comma 1, dell'articolo 67 del TUIR, l'opzione può essere esercitata **sempreché intervengano nei predetti rapporti o cessioni, come intermediari professionali o come controparti, i soggetti indicati nel precedente periodo del presente comma, con cui siano intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito.**



Fiduciaria e regime del risparmio amministrato

L'articolo 1 del decreto interministeriale del 2 giugno 1998, ai fini dell'individuazione degli intermediari abilitati, fra i soggetti che possono applicare l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dai beni amministrati **include anche le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che amministrano beni di terzi.**

... fino al 2009 si dava per scontato che l'«amministrazione di beni» si estrinsecasse esclusivamente nella loro intestazione alla fiduciaria...

Con Risoluzione del 31/5/2011 n. 61, in risposta ad uno specifico interpello, l'Agenzia delle Entrate, richiamando un passaggio della circolare n. 49/E del 23 novembre 2009, chiariva che, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva in questione **da parte delle società fiduciarie, è necessaria la sussistenza di un rapporto di amministrazione, mentre non è espressamente prevista l'intestazione del bene alle medesime società.**

Precisava a tale riguardo l'A.d.E. che il rapporto di amministrazione (senza intestazione) deve avere ad oggetto l'attuazione di un mandato, cioè il compimento di singoli atti giuridici di amministrazione del bene, mediante i quali *la fiduciaria compie un'amministrazione avente ad oggetto la conservazione del patrimonio del cliente attraverso l'esercizio dei diritti spettanti a detto patrimonio.*



Fiduciaria e regime del risparmio amministrato

Per effetto del mandato ad amministrare, la fiduciaria si impegna ad applicare e versare le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive previste dall'ordinamento tributario sui redditi derivanti dalle attività oggetto del rapporto e, nelle ipotesi in cui le ritenute siano applicate a titolo d'acconto ovvero non siano previste, ad effettuare le comunicazioni nominative all'Amministrazione finanziaria nel modello 770.

Sono conseguentemente a carico della fiduciaria le responsabilità per omesso versamento delle imposte sostitutive o delle ritenute stesse nonché per le mancate comunicazioni di cui sopra.

Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE) e dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (IVAFE).

Il quadro RW non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stato soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.



Esonero dalla compilazione del Quadro RW

Con circolare n. 6/E del 19 febbraio 2010 la stessa Agenzia delle Entrate aveva già ricordato che **anche il «rimpatrio giuridico»**, il rimpatrio eseguito, cioè, senza il materiale trasferimento dei beni nel territorio dello Stato, per il tramite di un intermediario italiano che formalmente assume in custodia, deposito, amministrazione o gestione le attività **produce l'effetto di esonerare il contribuente dalla compilazione del modulo RW della dichiarazione annuale dei redditi.**

L'A.d.E. precisava inoltre che l'esonero ovviamente permane **fintanto che perdura il predetto rapporto di custodia, deposito, amministrazione o gestione con l'intermediario residente** e che, nel caso di chiusura del rapporto ovvero nei casi in cui il bene rimpatriato fuoriesca dal rapporto stesso, l'intermediario è tenuto a comunicare tali eventi all'Amministrazione finanziaria attraverso la compilazione del modello 770.



Esonero dalla compilazione del Quadro RW

Da quanto precede si evince che, nel caso di intervento della fiduciaria, **l'esonero si applica sia in caso di mandato con intestazione che in caso di mandato di amministrazione dei beni senza intestazione.**

Secondo quanto precisato dalla menzionata Risoluzione n. 61/2011, la fiduciaria è tenuta alle segnalazioni ai fini del monitoraggio fiscale e valutario, ma in ogni caso, i rapporti di deposito titoli e/o conto corrente (anche se formalmente intestati al cliente), sotto il profilo fiscale e valutario, dovranno **intendersi esistenti in Italia, anche nel caso in cui il rapporto sia sub-depositato presso un intermediario residente in un qualsiasi Stato estero.**



Esonero della fiduciaria dal monitoraggio

Gli obblighi di monitoraggio non sussistono neanche in capo agli intermediari con cui il contribuente intrattenga il rapporto di custodia, deposito, amministrazione o gestione.

L'esistenza dello stabile rapporto di amministrazione con la fiduciaria residente, nonché il conferimento a quest'ultima dell'incarico di riscossione dei proventi, la esonerano dunque dagli obblighi di monitoraggio relativamente a tutti i movimenti che avvengono all'interno del rapporto amministrato (incassi di cedole, compravendite di strumenti finanziari, ecc.), laddove i redditi siano assoggettati a tassazione a titolo definitivo ovvero siano oggetto di comunicazione nel modello 770.



Mandato di amministrazione di immobili all'estero

Il mandato di amministrazione senza intestazione è stato originariamente concepito proprio per consentire il rimpatrio giuridico degli immobili detenuti all'estero dai contribuenti italiani.

Per dare concreta attuazione al mandato, il contribuente deve comunicare alla fiduciaria ogni informazione circa i flussi reddituali anche non fiscalmente rilevanti relativi a tali beni e deve impegnarsi a non compiere atti di gestione o di amministrazione senza preventiva informazione alla società fiduciaria.

Non essendo tenuta la società fiduciaria all'applicazione di una tassazione a titolo definitivo sui redditi e proventi afferenti agli immobili, sussiste l'obbligo da parte del contribuente di dichiarare i relativi redditi imponibili nella dichiarazione annuale dei redditi.

Con circolare n. 28/E del 2 luglio 2012, l'Agenzia delle Entrate precisa che, nel caso di immobili per i quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione con una società fiduciaria, quest'ultima deve applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso.

In tali casi la fiduciaria indica i dati complessivi relativi ai versamenti dell'imposta nel modello 770, fornendo altresì i dati di ciascun contribuente nonché le indicazioni circa l'ammontare dell'imposta riferibile agli stessi.

La circolare precisa che in tale ipotesi il contribuente è esonerato dalla compilazione della Sezione XVI del quadro RM e non è tenuto a indicare tali immobili nel modulo RW.

Con la citata circolare n. 28/E, l'A.d.E. precisa che sono soggette all'IVAFAE anche le attività finanziarie che sono state oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura di regolarizzazione e che non si considerano, invece, detenute all'estero le attività finanziarie rimpatriate (sia fisicamente che giuridicamente).

Inoltre, relativamente alle attività finanziarie oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o di custodia, amministrazione o gestione con soggetti intermediari residenti, l'IVAFAE non è dovuta in quanto su tali attività viene applicata l'imposta di bollo, dal momento che le stesse non sono considerate come detenute all'estero.



Mandato di amministrazione di cripto-attività

Le cripto-attività possono essere oggetto di un mandato fiduciario di amministrazione senza intestazione.

Ai fini della sottoscrizione del mandato deve essere **fornita alla fiduciaria evidenza della regolarità fiscale del possesso delle cripto-attività** mediante esibizione del Quadro RW della dichiarazione dei redditi ovvero dell'istanza di emersione prevista dalla sanatoria.

Deve altresì essere **fornita prova della liceità della provenienza delle somme investite** per l'acquisto delle attività oggetto del mandato per consentire alla fiduciaria di adempiere i propri obblighi antiriciclaggio.



Le crypto-attività in regime di risparmio amministrato

Al momento del conferimento del mandato il contribuente ha **facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi realizzati** mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione delle crypto-attività, comunque denominate, **che superino complessivamente 2.000 euro nel periodo d'imposta.**

Al pari di quanto accade per le altre attività finanziarie, la sottoscrizione di un mandato fiduciario ha **l'effetto di esonerare il contribuente dalla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.**

La fiduciaria si occupa inoltre del **pagamento dell'imposta di bollo pari al 2 per mille** del valore di mercato delle crypto-attività alla data di chiusura del periodo di rendicontazione (normalmente il 31 dicembre di ciascun anno).



Deducibilità delle minusvalenze da cripto-attività

L'articolo 6, comma 5, del del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, prevede che **eventuali minusvalenze, perdite o differenziali negativi realizzati in regime di risparmio amministrato possano essere computati in deduzione dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati** nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto.

Se ne deduce che **eventuali minusvalenze realizzate da rimborsi, cessioni o permutate di cripto-attività possono essere computate in deduzione dalle plusvalenze realizzate, nell'ambito del medesimo rapporto fiduciario, a valere sulle altre attività finanziarie.**



Modalità applicative del mandato

Per consentire alla fiduciaria l'effettuazione dei propri adempimenti fiscali di versamento dell'imposta sostitutiva e di comunicazione all'Amministrazione finanziaria previsti dalla normativa, **il contribuente deve obbligarsi a comunicare alla stessa ogni informazione circa i flussi reddituali anche non fiscalmente rilevanti relativi ai beni affidati in amministrazione e non compiere atti di gestione o di amministrazione senza preventiva informazione alla fiduciaria.**

Per questa ragione deve essere permesso alla fiduciaria ricevere informazioni e flussi di dati dal VASP, mediante i cui servizi vengono effettuate le operazioni di compravendita delle crypto-attività e le altre operazioni aventi rilevanza fiscale, ovvero da altri provider in grado di fornire dette informazioni con la sufficiente tempestività.



Gli ulteriori servizi della fiduciaria

Analogamente a quanto già accaduto in occasione delle precedenti emersioni di capitali la fiduciaria può essere incaricata del versamento delle sanzioni previste per la regolarizzazione delle crypto-attività, pari:

- allo 0,5 per cento del valore delle attività per ciascun anno in cui sia stata omessa l'indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi;
- all'ulteriore 3,5 per cento del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo nel caso in cui siano stati realizzati redditi.

Può anche essere incaricata del versamento in tre rate annuali dell'imposta sostitutiva del 14% applicata al valore delle crypto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023.



Grazie per l'attenzione

Rossano Ruggeri

Founder gruppo Across www.acrossgroup.it

A.D. Across Fiduciaria S.p.A. (Roma, Milano, Brescia, Forlì)

ruggeri@acrossfiduciaria.it